

**DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2012  
22/2012/A**

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO, DA PARTE DEGLI UFFICI DELL'AUTORITÀ, DELLE  
INFORMAZIONI SENSIBILI INVIATE DAI SOGGETTI TENUTI AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA  
DI CERTIFICAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 febbraio 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento CE n. 1228/2003;
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice della Privacy);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, pubblicato il 28 giugno 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011 - ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final "Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union" (di seguito: documento di lavoro della Commissione);
- la determinazione 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità (di seguito: determinazione n. 4/11).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica;
- l'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'impresa maggiore di trasporto gas, il gestore di trasmissione elettrica, nonché le imprese proprietarie di porzioni di reti di trasporto gas e trasmissione elettrica inviino all'Autorità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione ARG/com 153/11, i questionari di cui agli allegati B, D, E ed F, resi disponibili sul sito internet dell'Autorità, compilati con le informazioni richieste e con allegati i documenti necessari allo svolgimento delle citate procedure di certificazione;
- il medesimo articolo 5, prevede che le restanti imprese oggetto del provvedimento inviino all'Autorità, entro il 3 gennaio 2012, i questionari di cui agli allegati B, C, D ed F, resi disponibili sul sito internet dell'Autorità, compilati con le informazioni richieste e con allegati i documenti necessari allo svolgimento delle citate procedure di certificazione;
- l'articolo 24 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che i questionari di cui al precedente alinea sono trasmessi all'Autorità in formato elettronico non riscrivibile, su supporto magnetico, a mezzo plico raccomandato e che il Direttore della Direzione tariffe, ai fini dell'efficace gestione delle procedure di certificazione, può stabilire con propria determinazione modalità operative vincolanti circa la trasmissione dei dati;
- l'articolo 25 dell'Allegato A prevede l'obbligo, a carico delle imprese oggetto delle procedure di certificazione, di comunicare all'Autorità le variazioni delle informazioni già trasmesse in sede di prima certificazione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 10, rispettivamente della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini della procedura di certificazione, le autorità di regolamentazione notifichino senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione dei gestori di trasporto del gas naturale o di trasmissione elettrica, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione;
- il medesimo articolo della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE prevede che le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili; tale nozione comprende ma non si esaurisce nella definizione di dato sensibile prevista dal Codice della Privacy, in quanto ha la finalità a garantire una particolare tutela in termini di riservatezza alle informazioni funzionali al procedimento di certificazione di cui al precedente punto;

- nel documento di lavoro della Commissione, sono state stabilite regole per il trattamento e l'invio a quest'ultima delle informazioni pervenute all'Autorità nell'ambito delle procedure di certificazione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- le informazioni trasmesse dalle imprese, nell'ambito delle procedure di certificazione, tramite i questionari allegati alla deliberazione ARG/com 153/11 nonché le variazioni delle suddette informazioni rientrano tra le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 10 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, e pertanto richiedono l'adozione di procedure speciali, diverse rispetto a quelle ordinarie, per il loro trattamento da parte degli Uffici dell'Autorità nonché per la successiva trasmissione alla Commissione europea;
- con la determinazione n. 4/11 il Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità ha definito modalità operative per l'invio delle informazioni da parte delle imprese soggette alle procedure di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, che assicurino la riservatezza, l'integrità e la non ripudiabilità delle medesime informazioni;
- una parte delle informazioni di cui al precedente alinea è stata già ricevuta dall'Autorità alla data di pubblicazione del presente provvedimento e che i plichi contenenti tali informazioni sono stati protocollati e conservati in una cassaforte appositamente dedicata, senza che gli Uffici dell'Autorità abbiano in alcun modo proceduto alla loro apertura.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire modalità specifiche per la custodia e il trattamento da parte degli Uffici dell'Autorità delle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, volte ad assicurarne la riservatezza e l'integrità nell'ambito delle attività di analisi necessarie alle procedure di certificazione;
- prevedere che per le informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, già pervenute all'Autorità alla data di pubblicazione del presente provvedimento, le modalità di cui al precedente alinea possano essere applicate solo in modo parziale, senza tuttavia compromettere la riservatezza e l'integrità delle medesime informazioni;
- individuare il responsabile e gli incaricati del trattamento delle medesime informazioni per conto dell'Autorità, fornendo indicazioni specifiche per il loro comportamento

## **DELIBERA**

1. di approvare le modalità per il trattamento da parte degli Uffici dell'Autorità delle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11 allegate alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di prevedere che alle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, già pervenute all'Autorità alla data di pubblicazione del presente provvedimento, non si applichino le disposizioni di cui all'Articolo 3 dell'Allegato A;
3. di individuare nel Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità il responsabile, presso l'Autorità, del trattamento delle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 febbraio 2012

**IL PRESIDENTE**  
*Guido Bortoni*